



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

---

*Documento di seduta*

---

13.1.2014

B7-0025/2014

## **PROPOSTA DI RISOLUZIONE**

presentata a seguito di dichiarazioni del Consiglio e della Commissione

a norma dell'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento

sul rispetto del diritto fondamentale di libera circolazione nell'UE  
(2013/2960(RSP))

**Manfred Weber, Marian-Jean Marinescu, Véronique Mathieu Houillon,  
Csaba Óry, Jacek Protasiewicz, Wim van de Camp,  
Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Jan Kozłowski, Danuta Jazłowiecka,  
Ivo Belet, Edit Bauer, Traian Ungureanu, Andrey Kovatchev,  
Elena Băsescu, Marco Scurria, Salvatore Iacolino,  
Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Elmar Brok**  
a nome del gruppo PPE

**B7-0025/2014**

**Risoluzione del Parlamento europeo sul rispetto del diritto fondamentale di libera circolazione nell'UE  
(2013/2960(RSP))**

*Il Parlamento europeo,*

- visti gli articoli 21, 25, 47 e 151 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e gli articoli 15, 21, 29, 34 e 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
  - visto l'articolo 7 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri<sup>1</sup>,
  - visto il regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione<sup>2</sup>,
  - vista la comunicazione della Commissione del 25 novembre 2013 dal titolo "Libera circolazione dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari: cinque azioni fanno la differenza" (COM(2013)0837),
  - vista la comunicazione della Commissione del 13 luglio 2010 dal titolo "Ribadire la libera circolazione dei lavoratori: diritti e principali sviluppi" (COM(2010)0373),
  - vista la dichiarazione rilasciata da Viviane Reding, Vicepresidente della Commissione, al Consiglio "Giustizia e affari interni" del 5 dicembre 2013 sulla libera circolazione,
  - visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
- A. considerando che la libertà di circolazione è una delle quattro libertà fondamentali dell'Unione europea;
- B. considerando che è dimostrato che in molti Stati membri il contributo netto dei lavoratori mobili legali dell'UE al sistema di protezione sociale del paese ospitante è uguale a quello dei lavoratori nazionali;
- C. considerando che i vantaggi arrecati dalla libera circolazione dei lavoratori mobili dell'UE allo sviluppo del paese ospitante sono visibili in tutta Europa, in particolare nei settori della sanità, dell'agricoltura e delle costruzioni;
- D. considerando che tutti gli Stati membri sono liberi di decidere quali prestazioni di sicurezza sociale concedere e a quali condizioni; considerando che le norme dell'Unione europea in materia di coordinamento della sicurezza sociale non consentono restrizioni delle prestazioni di sicurezza sociale nel caso di cittadini dell'UE che siano lavoratori, familiari diretti di lavoratori o residenti abituali nello Stato membro in questione;

---

<sup>1</sup> GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

<sup>2</sup> GU L 141 del 27.5.2011, pag. 1.

- E. considerando che la recente evoluzione delle nostre società – segnatamente in ragione del mutamento industriale, della globalizzazione, dei nuovi modelli di lavoro, del cambiamento demografico e dello sviluppo dei mezzi di trasporto – richiede un grado più elevato di mobilità tra i lavoratori;
- F. considerando che la libera circolazione dei lavoratori rappresenta un esempio socioeconomico positivo tanto per l'Unione europea quanto per gli Stati membri, essendo una pietra miliare nel contesto dell'integrazione europea nonché dello sviluppo economico, della coesione sociale e della crescita professionale individuale nell'ambito dell'UE, che contrasta gli effetti negativi della crisi economica e dà vita a una maggiore potenza economica in grado di far fronte alle sfide del cambiamento globale;
- G. considerando che dal 1° gennaio 2014 sono abolite le disposizioni transitorie relative alla libera circolazione dei lavoratori originari della Bulgaria e della Romania;
- H. considerando che il Primo ministro britannico David Cameron recentemente ha rilasciato diverse dichiarazioni populiste che minano il diritto alla libera circolazione;
1. invita gli Stati membri a onorare i loro obblighi derivanti dal trattato per quanto concerne le norme dell'UE relative alla libertà di circolazione;
  2. invita gli Stati membri a garantire il rispetto del principio di uguaglianza e del diritto fondamentale alla libera circolazione in tutti gli Stati membri dell'Unione europea;
  3. invita gli Stati membri ad astenersi da azioni che potrebbero ledere il diritto alla libera circolazione, che è basato sulla legislazione fondamentale dell'UE;
  4. invita la Commissione e gli Stati membri ad assicurare la rigorosa applicazione del diritto del lavoro in modo da garantire la parità di trattamento per tutti i lavoratori dell'UE nonché la concorrenza leale tra le imprese;
  5. rammenta che la libertà di circolazione dei lavoratori conferisce a tutti i cittadini dell'Unione, indipendentemente dal loro luogo di residenza, il diritto di recarsi liberamente in un altro Stato membro per lavorare e/o risiedervi a fini lavorativi; ricorda che tale diritto tutela tutti i cittadini dell'UE contro le discriminazioni sulla base della nazionalità per quanto riguarda l'accesso al lavoro, le condizioni di occupazione e di lavoro, l'accesso alla formazione nonché le prestazioni sociali e le agevolazioni fiscali;
  6. invita gli Stati membri a non discriminare i lavoratori mobili dell'UE, associando ingiustamente il diritto di libera circolazione per fini lavorativi a presunte rivendicazioni illegittime di prestazioni di sicurezza e di assistenza sociale e ad abusi nella fruizione delle prestazioni di sicurezza sociale;
  7. invita la Commissione a monitorare in modo sistematico e approfondito il rispetto del diritto fondamentale di libera circolazione dei lavoratori legali dell'UE;
  8. ricorda agli Stati membri la loro responsabilità sociale di correggere gli abusi dei rispettivi sistemi di protezione sociale, indipendentemente dal fatto che siano commessi da loro propri cittadini o da cittadini di altri Stati membri; invita gli Stati membri ad ottemperare

alle disposizioni della direttiva 2004/38/CE e a correggere le eventuali violazioni;

9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.